



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Giudizio ex art.  
445 bis, comma  
6, cod.proc.civ.  
  
Ambito di  
cognizione del  
Giudice

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO BERRINO	- Presidente -	<b>R.G.N. 19799/2020</b>
Dott. FABRIZIA GARRI	- Consigliera -	Cron.
Dott. GABRIELLA MARCHESE	- Rel. - Consigliera -	Rep.
Dott. FRANCESCO BUFFA	- Consigliere -	Ud. 15/05/2024
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO	- Consigliere -	PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 19799-2020 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS

**2024**

**2235**

;

- **ricorrente** -

**contro**

TB

;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 73/2020 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 16/01/2020 R.G.N. 2229/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2024 dalla Consigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE;



udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale  
Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del  
ricorso;  
udito l'avvocato SP

## FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha respinto il giudizio intrapreso dall'INPS ai sensi del comma 6 dell'art. 445 *bis* cod.proc.civ. e accertato, in relazione all'odierno intimato, la sussistenza delle condizioni sanitarie per beneficiare dell'assegno di invalidità *ex lege* nr. 222 del 1984.

2. Per quanto più di rilievo in questa sede, il Giudice ha osservato come anche nel giudizio di merito, intrapreso in esito all'accertamento tecnico preventivo, si discettasse esclusivamente del requisito sanitario, spettando poi all'Ente di verificare successivamente, in sede amministrativa, la sussistenza degli altri presupposti della prestazione finale.

3. La verifica di ulteriori elementi o condizioni, in un'ottica di utilità del richiesto accertamento e di sussistenza, quindi, dell'interesse ad agire andava condotta sommariamente solo se immediatamente percepibile dal giudicante (come ostativa del beneficio cui tende l'accertamento) senza particolari e impegnative indagini.

4. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'INPS sulla base di un unico motivo.

5. Il ricorso originariamente fissato dinanzi alla sesta sezione della Corte è stato, poi, rimesso alla quarta sezione con ordinanza interlocutoria nr. 21094 del 2022.

## RAGIONI DELLA DECISIONE



6. Con un unico motivo –ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.– è dedotta la violazione dell’art. 1 della legge nr. 222 del 1984 in relazione all’art. 445 *bis* cod.proc.civ.

7. L’Istituto censura la sentenza impugnata per aver il Tribunale respinto il ricorso di merito intrapreso dall’Istituto a seguito di formulazione di dissenso, fondata sulla carenza del requisito contributivo richiesto dalla legge per la prestazione previdenziale.

8. Deduce che l’Ente aveva fornito la prova, non contestata dalla parte privata, dell’insussistenza del requisito contributivo necessario all’ottenimento della prestazione finale.

9. Il ricorso è infondato.

10. Il tema devoluto al Collegio riguarda l’ambito di cognizione del giudice adito ai sensi dell’art. 445 *bis* cod.proc.civ. In particolare, con riferimento al giudizio intrapreso ai fini dell’accertamento del requisito sanitario per l’assegno di invalidità ordinario *ex lege* nr. 222 del 1984, si pone la questione dei limiti entro i quali è consentita la verifica del requisito contributivo, a seguito di dissenso formulato dall’INPS.

11. Va precisato che, nelle more del presente giudizio, la Corte si è già occupata degli aspetti che qui rilevano.

12. In particolare, Cass nr. 29275 del 2022 ha esaminato una controversia sovrapponibile alla presente, per il tenore delle questioni dibattute e degli argomenti esposti. Nel rinviare al supporto argomentativo del precedente indicato, anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ., in questa sede, è sufficiente ribadire che il giudizio *ex art.* 445 *bis* riguarda solo l’accertamento del requisito sanitario. Ciò, tuttavia, non osta a che, in via astratta, l’Istituto possa formulare il dissenso e introdurre il giudizio di merito per la verifica dell’insussistenza degli altri requisiti della prestazione



finale ma ciò può fare «esclusivamente» nell'ottica di dimostrare il difetto dell'interesse ad agire e l'inutilità dell'accertamento domandato.

13. In altre parole, al giudice adito ai sensi del comma 6 dell'art. 445 *bis* cod.proc.civ. (per il cd. «giudizio di opposizione ad ATP»), l'unica verifica consentita -al di fuori dell'accertamento del requisito sanitario- è quella della «manifesta carenza» dei presupposti processuali e/o delle altre condizioni dell'azione e/o degli ulteriori requisiti costitutivi della «pretesa fatta valere» (ovvero della prestazione previdenziale e/o assistenziale cui l'accertamento stesso è finalizzato).

14. Ciò in quanto, se è vero che l'ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445 *bis* cod.proc.civ. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, è altrettanto vero che tale procedimento ha ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie «strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale» (in motivaz., Cass., sez. un., nr. 12903 del 2021 che richiama, al riguardo, Cass. nr. 9755 del 2019, p. 27); ciò legittima, ai fini della verifica dell'interesse ad agire ex art. 100 cod.proc.civ. e nei ristretti termini di cui si è detto, gli ulteriori accertamenti.

15. La sentenza impugnata non si è discostata dalle coordinate indicate. Come sinteticamente riportato nello storico di lite, l'insussistenza del requisito contributivo non era immediatamente verificabile e richiedeva indagini non compatibili con l'oggetto del procedimento. Essa, dunque, si sottrae ai rilievi dell'Inps.

16. L'affermazione dell'Istituto che «l'Ente (avrebbe) fornito prova [...] non smentita da controparte [...] dell'insussistenza del requisito contributivo» (v. pag. 5



ricorso, 1° cpv.) è, infatti, argomentazione genericamente sviluppata, senza il rispetto degli oneri di specificazione e di deposito, imposti dal combinato disposto degli artt. 366, comma 1, nr. 6, e 369, comma 2, nr. 4, cod.proc.civ. (Cass nr. 12481 del 2022), sia pure elasticamente intesi, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte.

16. Per quanto innanzi, il ricorso va, dunque, complessivamente respinto

17. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese.

18. Va dato atto, invece, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'Istituto ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, nr. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2024

La Consigliera est.

Gabriella Marchese

Il Presidente

Umberto Berrino



CASSAZIONE.NET

